

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.23/2014 DEL 31/10/2014

"MODIFICHE ALL'ART. 24 DELLA L.R. N. 4 DEL 7 MARZO 2003 IN MATERIA DI UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE ALIENAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE"



Relazione allo Schema di Disegno di Legge intitolato "Modifiche all'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003, in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale".

Le recenti normative fiscali hanno introdotto nuove imposte sui beni immobili ed, in controtendenza con il passato, hanno esteso l'obbligo anche agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La L.R. n. 4 del 7 marzo 2003 all'art. 24, ha disciplinato l'utilizzo dei proventi delle vendite degli alloggi in deroga alle percentuali previste dalla L.560/93 per i soli enti dissestanti, al fine di consentire il risanamento dei bilanci.

L'integrazione proposta al testo dell'art. 24 L.R. n. 4 del 7 marzo 2003, consentendo la possibilità di derogare all'utilizzo dei proventi secondo la L.560/93 e successive modifiche intervenute, anche per gli enti non dissestati - limitatamente al quantum necessario per far fronte agli oneri derivanti dalla nuova imposizione fiscale sugli immobili - consente di assicurare il rispetto del pareggio di bilancio e scongiurare nuovi dissesti finanziari.

Le modifiche apportate alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 24, consentono di attualizzare il testo della norma alla luce della riforma degli ex IACP.

Il presente s.d.l. non comporta gli adempimenti di cui all'art. 34 della l.r. 28/2001

Il Dirigente di Servizio

-Natale Palmieri-

Il Direttore di Area

-Roberto Giannì-

La Vice Presidente

ssa Angela Barbanent

Assessore alla Qualità del Territorio

C LI A

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003, in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale.

- 1.Alla rubrica dell'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
- la parola "IACP" è sostituita con "Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- dopo le parole "Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "e utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi".
- 2. Al comma 1 dell'24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003 sono soppresse le seguenti parole: "Per le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 1/2003";
- 3. Al comma 1 dell'24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003 la parola "IACP" è sostituita con "Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- 4. All'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma:
- "2. Gli Enti gestori, che non versano in stato di dissesto finanziario, possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche ed integrazioni, destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio."